



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA VAL COSA. ART. 9 DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZIO FINANZIARIO. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004. DICHIARAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno 2015 , il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 17:50 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Assente
Galante Loredana	Vice Sindaco	Presente
Bresadola Fabrizio	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Segr C Pro tempore COLUSSI Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galante Loredana nella sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Associazione intercomunale della Val Cosa. Art. 9 della Convenzione Attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario. Esame ed approvazione schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo di personale dipendente di altro ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Dichiarazione d'immediata eseguibilità.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D. Lgs. n.267/2000 e dello Statuto Comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Clauzetto, Castelnovo del Friuli e Travesio hanno prorogato, oltre che modificato, la Convenzione Quadro dell'Associazione Intercomunale della Val Cosa, di cui fanno parte, unitamente alle convenzioni attuative compresa quella relativa alla gestione associata del Servizio Finanziario e Servizi alla Persona (convenzione stipulata in data 31.12.2013 con scadenza stabilita alla data del 31.12.2016);

RILEVATO che in data 28.02.2015 è scaduta la convenzione di personale stipulata ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004 tra il Comune di Travesio e quello di Zoppola mediante condivisione della dipendente di quest'ultimo ente di Categoria "D" - dott.ssa Barbara Toneguzzo - affidataria della Responsabilità del servizio in argomento, determinando una vacanza nell'ambito della dotazione dell'ufficio comune per la gestione associata del servizio finanziario ed in particolare nella figura apicale;

CONSTATATO che nell'ambito della seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale della Val Cosa tenutasi il 5 marzo 2015, persistendo l'assenza di unità professionale cui affidare la Responsabilità di Servizio, sono state prospettate soluzioni di carattere "transitorio", nelle more della possibile definizione dell'ampliamento della convenzione attuativa in argomento anche agli altri comuni con assegnazione del relativo personale, quali l'istituto disciplinato dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. accompagnato dal supporto di qualificato e competente soggetto esterno impiegato tramite strumenti collaborativi normativamente ammessi;

APPURATO che nell'ambito dell'Ufficio Comune per la gestione del Servizio Finanziario associato permane la situazione determinatasi e meglio sopra descritta con attuale titolarità della relativa responsabilità in capo alla dipendente di ruolo del Comune di Travesio, rag. Mara Todero, destinataria di provvedimento di assegnazione a mansioni superiori, soluzione di carattere "transitorio" per espressa definizione datane nelle premesse del decreto n. 2/2015 del 31.03.2015 a firma del Sindaco di Travesio (*...al fine di garantire l'operatività del servizio nelle more dell'adozione degli atti necessari a trovare una nuova figura da incaricare in quel ruolo...*) oltre che per il limite di durata dell'incarico (01.04.2014 – 30.09.2014) insieme all'assenza di un'unità rispetto a quella prevista nell'organigramma dell'ufficio comune associato di cui alla convenzione attuativa sopra meglio specificata, potendone derivare riflessi per il Comune di Clauzetto relativamente al servizio economico finanziario in tutte le fasi del sistema di bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione) anche alla luce dell'entrata in vigore ed operatività per il corrente esercizio 2015 di alcune disposizioni e principi del sistema di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare:

- affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione;
- applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
- riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria;
- applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che questa situazione, alla luce dei nuovi incumbenti, determina per questo ente una circostanza di necessità straordinaria cui è possibile fare fronte con impiego di personale di altri enti tramite strumenti di collaborazione conformemente a quanto testualmente previsto dall'art. 9, comma 5, ultimo periodo della Convenzione Attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio economico finanziario stipulata in data 31.12.2013;

RITENUTO, pertanto, di assicurare gli adempimenti appena descritti avvalendosi della prestazione lavorativa di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ss.mm.ii. che testualmente recita:

"I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche dalla Legge 122/2010 ss.mm.ii. che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

.....
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

.....

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione – Ufficio personale pubbliche amministrazioni n. 34/2008, con il quale, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, si ribadisce che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., poiché il comma 557 configura una fattispecie sociale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9, dell'art. 36;

VISTA la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte con cui la sezione sostiene che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni: Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06.02.2009, Sezione Veneto parere n. 17 del 20.05.2008;

- la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

- il citato comma 557 detta, pertanto, una disciplina particolare a favore degli ee.ll. con meno di 5.000 abitanti, per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

VISTA, ancora, la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 11/Contr/2012 del 17.04.2012 che consente ai piccoli comuni di derogare al limite della spesa delle forme flessibili di assunzione del personale previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009) qualora il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato dalla stessa citato, si dava facoltà agli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal d.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la nota sindacale del 3 aprile 2015 con la quale veniva chiesto al Comune di Pocenia il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della dott.ssa Barbara Toneguzzo, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso detto Ente con la qualifica di "Istruttore Direttivo Contabile" cat. D posizione economica D1;

VISTA la deliberazione giunta n. 28 del 15.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Pocenia rilasciava nulla osta all'utilizzo della dipendente comunale dott.ssa Barbara Toneguzzo;

RITENUTO pertanto di avvalersi della prestazione lavorativa della dott.ssa Barbara Toneguzzo, Istruttore direttivo del Comune di Pocenia, per lo svolgimento, attraverso contratto di collaborazione, di attività di supporto per il Comune di Clauzetto (ai sensi dell'art. 9, comma 5 della Convenzione Attuativa per lo svolgimento della Macrofunzione B – Gestione Economico Finanziaria) per la puntuale definizione degli incombeni derivanti dall'entrata in vigore nel corrente anno 2015 di taluni principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili insieme ad alcune norme del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. (meglio sopra specificate) per il periodo di quattro mesi, eventualmente prorogabili, decorrenti dalla data della stipula, per un previsto numero di 4 (quattro) ore mensili ed numero complessivo di 16 ore, con corresponsione del compenso orario omnicomprendivo di euro 35,00.=;

PRECISATO che la prestazione del dipendente incaricato presso questo ente sarà effettuata senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il comune di appartenenza, previa compatibilità con le esigenze dell'ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore;

RICHIAMATA la deliberazione giunta- n. 1020 del 04.09.2014, ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno di personale 2014-2016";

VISTA la nota (Prot. N. 0004427/P - / del 10.11.2014) a firma del Direttore Generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Oggetto: art. 4 della legge regionale 12/2014 "*Disposizioni urgenti in materia di personale*" e norme di contenimento della spesa di personale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in relazione al D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014) con cui sono fornite indicazioni generali alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in considerazione del susseguirsi delle novità legislative di rango nazionale e regionale nelle materie di cui in oggetto riassumibili come segue:

- norme di contenimento della spesa di personale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia – D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 – la Regione Fvg nell'ambito delle proprie competenze statutarie in materia di finanza locale ha disciplinato l'aspetto del contenimento della spesa di personale (che per gli enti del territorio nazionale, soggetti al patto di stabilità interno è contenuta all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006) con le disposizioni contenute all'art. 12 della L.R. 17/2008 ai commi da 25 a 27 bis che fissano i parametri cui fare riferimento per rispettare le disposizioni sul contenimento della spesa di personale mentre per quanto attiene agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno le prescrizioni in materia di contenimento della spesa di personale unitamente a quelle in materia di limitazioni al reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono contenute all'art. 12 commi da 28.1 a 29 della L.R. 17/2008;

- in riferimento ai limiti di reclutamento in materia di lavoro flessibile la deroga introdotta dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito, è applicabile qualora gli enti locali della Regione, soggetti e non soggetti al patto di stabilità interno, siano in regola con il rispetto della spesa di personale di cui all'art. 12 della L.R. 17/2008;

ATTESO che il Comune di Clauzetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno, per cui il quadro di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale alla luce della nota sopra citata viene ad essere il comma 28.1 dell'art. 12 della citata L.R. 17/2008 che testualmente recita nel secondo periodo:

"L'ammontare delle spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente";

CONSIDERATO che le citate condizioni normative, relativamente al rispetto del contenimento delle spese di personale, risultano sussistere nel caso di specie (art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ss.mm.ii.) per come interpretati in sede consultiva dalla magistratura contabile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri secondi cui:

a) deve ritenersi che sia per la spesa sostenuta per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto per la spesa sostenuta per i contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro nonché per il lavoro accessorio, la riduzione del 50% imposta agli enti locali, rispetto a quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, opera con riferimento a ciascun aggregato di spesa e non a ciascuna, singola, voce, ferma restando la possibilità di adeguamento secondo quanto affermato dalla SS.RR. della Corte dei conti nella deliberazione n. 11 del 17.04.2012 (così Sezioni controllo della Corte dei conti Lombardia delib. n. 291/2012 e Basilicata delib. n. 89/2012);

b) il limite fissato dal legislatore, a decorrere dall'anno 2011, è del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, considerando cumulativamente le tipologie di contratto contemplate dal primo e dal secondo periodo dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica fissato dalla norma può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile

complessivamente intese (Parere DFP 0017624 P-4.17.1.7.4 del 02.05.2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica UORCC.PA);

ATTESO, quindi, che l'Amministrazione comunale per l'anno 2015 dovrà sostenere una spesa per il personale (costituita oltre da quella iscritta all'intervento 1 del titolo I della spesa corrente, anche da quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000) non superiore a quella dell'anno 2013 che in base all'esercizio provvisorio 2015 del bilancio annuale di previsione 2014 risulta essere rispettata;

DATO ATTO che nel corso del triennio 2007-2009 risulta essere stata sostenuta mediamente la spesa per medesime finalità (forme flessibili d'impiego) di € 6.265,87.= ai fini dell'utilizzazione di unità di personale con contratto di collaborazione per la gestione delle biblioteche ed attività culturali ed il cui 50%, quale tetto alla spesa sostenibile per il corrente anno finanziario 2015 per l'utilizzo di forma flessibile d'impiego appartenente al medesimo aggregato di istituti tipologici, assurge ad € 3.132,94.= (elevabile al 100% nel caso di avvenuto rispetto del contenimento della spesa personale 2015);

DATO ATTO altresì che il dato medio triennale meglio sopra specificato è sufficientemente capiente a coprire dell'iniziativa dei progetti di cantieri di lavoro di cui all'avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20.03.2015 disciplinati dall'art. 9, comma 135, della L.R. Fvg 27/2012, la cui scheda progetto è stata approvata con precedente deliberazione G.C. n. 17 del 25.03.2015, finanziabile a favore di questo ente;

ACCLARATO che la stimata spesa lorda derivante dal conferendo incarico di collaborazione in oggetto assurge complessivamente ad euro 560,00 rivelandosi inferiore tanto al 50% quanto ovviamente al 100% della spesa mediamente sostenuta dal Comune di Clauzetto per le medesime finalità nel triennio 2007-2009 meglio sopra indicata;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura all'intervento 3 del Bilancio di previsione 2015 – esercizio provvisorio;

VISTO lo schema di contratto di collaborazione da stipularsi con la dott.ssa Barbara Toneguzzo, disciplinante le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'incaricata, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile dai rispettivi Responsabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di avvalersi per le motivazioni in premessa espresse e che qui s'intendono interamente richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., della prestazione lavorativa della dott.ssa Barbara Toneguzzo, Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Pcenia, per lo svolgimento di attività di supporto per il Comune di Clauzetto (ai sensi dell'art. 9, comma 5 della Convenzione Attuativa per lo svolgimento della Macrofunzione B – Gestione Economico Finanziaria) ai fini della puntuale definizione degli incombeni derivanti dall'entrata in vigore nel corrente anno 2015 di taluni principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili insieme ad alcune norme del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. (meglio specificate in premessa);
2. di dare atto che l'attività lavorativa verrà svolta al di fuori dell'orario di ufficio, senza detrimento delle prestazioni a favore del Comune di Pcenia, ente di appartenenza della dott.ssa Barbara Toneguzzo, per il periodo di quattro mesi – eventualmente prorogabili - decorrenti dalla data della stipula del contratto di collaborazione, per un previsto numero di 4 (quattro) ore mensili ed un numero complessivo di 16 ore;
3. di approvare l'allegato schema di contratto di collaborazione da sottoscrivere con la dott.ssa Barbara Toneguzzo, disciplinante le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte della dipendente stessa;

4. di corrispondere alla dott.ssa Barbara Toneguzzo, per il predetto incarico di collaborazione, un compenso orario omnicomprensivo di euro 35,00.=-;
5. di dare atto che la spesa prevista per il conferimento del presente incarico di cui trattasi ammonta ad euro 560,00 e trova imputazione contabile all'intervento 3 oltre IRAP da imputare all'intervento 7 del bilancio di previsione 2015 – esercizio provvisorio;
6. di dare atto che il Comune di Clauzetto provvederà a liquidare direttamente al soggetto incaricato gli oneri scaturenti dall'incarico ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004, previa verifica della prestazione resa;
7. di demandare al Responsabile del Servizio competente la formalizzazione dell'incarico, assumendo gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;
8. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo.

Indi con successiva e separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 ss.mm.ii. stante l'approssimarsi delle scadenze relative all'adozione e approvazione del rendiconto di gestione, riaccertamento straordinario dei residui, bilancio di previsione secondo il doppio sistema (D.P.R. 194/1996 e D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 11 maggio 2015

Il Responsabile
F.TO ORIETTA VETTOR

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 11 maggio 2015

Il Responsabile
F.TO MARA TODERO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Galante Loredana

Il Segretario
F.to Segr C Pro tempore COLUSSI
Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 13/05/2015 al 27/05/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 13/05/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 11/05/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Menegon Mariarosa

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento